

- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 26 marzo 2019 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, ha presentato una domanda in cui proponeva di modificare il nome del suo rappresentante. Il richiedente ha affermato che Pen & Tec Consulting S.L.U. deve essere considerato il suo rappresentante nell'Unione per l'additivo. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi.
- (6) Tale proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità è stata informata della domanda.
- (7) La valutazione delle domande in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e il regolamento (UE) n. 184/2011.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui le scorte esistenti del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possano continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 333/2010

Il regolamento (UE) n. 333/2010 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 184/2011

Il regolamento (UE) n. 184/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

